

Allegato "A" all'atto repertorio n.6281/5083

ART. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata

"COMMUNITAS - Ente del Terzo Settore" o in forma abbreviata

"COMMUNITAS - ETS".

L'associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Roma, Piazza della Repubblica n. 59.

L'Associazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento o liquidazione previsti dal presente statuto.

L'associazione non ha fini di lucro.

ART. 2

Oggetto e scopo

L'Associazione è apartitica e non ha fini politici.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione opera secondo principi di solidarietà sociale e non ha finalità lucrative.

L'Associazione ha per oggetto la raccolta di fondi e la realizzazione di iniziative finalizzate alla beneficenza e al sostegno di progetti di utilità sociale, sia in ambito nazionale sia internazionale.

ART. 3

Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017, ed in particolare:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti ai sensi della legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione potrà promuovere iniziative di raccolta fondi, sostenere e finanziare progetti sociali e collaborare con enti pubblici e

privati, organizzazioni non profit e altri enti del Terzo settore operanti in Italia o all'estero.

ART. 4

Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività principali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017.

ART.5

Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 6

Requisiti e categorie dei soci

L'associazione è costituita da:

- A) soci fondatori;
- B) soci ordinari, sostenitori e benemeriti;
- C) soci onorari.

A) soci fondatori:

Sono soci fondatori dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e lo statuto e messo a disposizione dell'Associazione le proprie capacità tecniche e professionali e abbiano provveduto a dotarla di uno specifico patrimonio.

B) soci ordinari, sostenitori e benemeriti;

Sono soci ordinari, sostenitori o benemeriti le persone fisiche, inclusi gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, i praticanti iscritti nel relativo Registro, nonché le persone giuridiche, inclusi gli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di altre professioni, che condividendo gli scopi e riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, ne faranno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo, che ne darà informazione alla prima assemblea utile.

C) soci onorari:

Sono soci onorari le personalità a cui è riconosciuta dal Consiglio Direttivo l'adesione per essersi distinte nel perseguimento delle finalità dell'Associazione.

ART. 7

Decadenza del socio

Dalla qualità di socio si decade al verificarsi di una delle seguenti situazioni:

- a) quando non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
- b) quando sia stato omesso il pagamento della quota annuale, e siano decorsi quattro mesi dalla scadenza;

c) recesso;

d) quando in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine dell'associazione.

La decadenza è accertata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è deliberata dall'Assemblea e quindi portata a conoscenza del socio.

I soci decaduti non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ART. 8

Recesso del socio

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 9

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alla vita associativa e alle assemblee sociali, con diritto di voto.

Il rapporto associativo è disciplinato in modo uniforme e sono garantiti uguaglianza di diritti, democraticità e pari dignità tra tutti gli associati.

Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i soci devono:

osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi sociali;

difendere gli interessi e le finalità dell'associazione;

mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;

versare la quota associativa nei termini stabiliti.

Le prestazioni dei soci sono volontarie e gratuite.

ART. 10

Patrimonio sociale e divieto di distribuzione degli utili

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- donazioni, lasciti e contributi di enti pubblici o privati;
- proventi derivanti da attività istituzionali o iniziative promosse dall'associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori o amministratori.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 11

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei soci;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) Il Presidente;
- D) Il Vice Presidente;
- E) il Tesoriere
- F) il Collegio dei Revisori

ART. 12

Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci. Le persone giurifiche partecipano all'assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti, o persone delegate.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea dei soci è convocata con preavviso di almeno 8 giorni, comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno del luogo, della data e dell'ora stabilita per la prima e, ove necessario, per la seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale assembleare con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.

E' ammessa delega. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe. I membri del Consiglio Direttivo non possono essere portatori di alcuna delega.

ART. 13

Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno riguardanti l'organizzazione e la gestione dell'Associazione medesima.

In particolare:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- elegge il Consiglio Direttivo, dopo averne stabilito il numero dei componenti ai sensi dell'art.15;
- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per:

- proporre e deliberare modifiche dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di particolare interesse e gravità, posto all'ordine del giorno;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e le modalità di liquidazione.

ART. 14

Svolgimento dei lavori dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Vice Presidente.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe e nomina un Segretario che

provvede a redigere il verbale.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

ART. 15

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea.

Se venissero a mancare uno o più consiglieri, in numero comunque tale da non rappresentare la maggioranza del Consiglio, l'Assemblea provvederà alla loro sostituzione. Gli eletti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio in essere.

Il Consiglio Direttivo, ove a ciò non abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina, designa fra i propri membri il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o almeno tre dei suoi membri lo ritengano necessario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente o, se assente, del Vicepresidente. Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti, utilizzando in tal caso strumenti idonei per la comunicazione a distanza.

I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro incarico.

ART. 16

Funzioni del Consiglio Direttivo

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
- b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa;
- c) sottoporre all'assemblea eventuali modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- e) deliberare in ordine all'ammissione dei soci;
- f) accertare le cause di decadenza dei soci;
- g) redigere il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, assieme alla relazione annuale sull'attività svolta;
- h) stabilire l'entità del contributo annuale associativo e

delle quote di ingresso dei nuovi soci, ove non stabilite dalla assemblea dei soci;

i) amministrare il patrimonio dell'Associazione;

l) assistere il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni;

m) formulare proposte all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di aree di intervento appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti.

ART. 17

Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio,

Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio Direttivo, al vaglio dell'Assemblea dei soci.

Il mandato del Presidente ha durata triennale con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 18

Il Vice-presidente

Il Vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART 19

Il Tesoriere

Al Tesoriere è affidata:

- la gestione finanziaria, l'incasso delle quote associative, delle donazioni e dei contributi. Il monitoraggio delle entrate e delle uscite e la gestione dei pagamenti; la predisposizione dei bilanci annuali preventivo e consuntivo da sottoporre alla approvazione del Consiglio Direttivo; la gestione amministrativa, l'aggiornamento dei registri contabili e la conservazione ordinata della documentazione.

ART.20

Organo di controllo

Qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge, l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, con i compiti previsti dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

Bilancio

L'associazione redige annualmente il bilancio di esercizio, formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, oppure dal rendiconto per cassa nei

casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale consuntivo è approvato dall'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'associazione redige annualmente il bilancio preventivo da sottoporre, entro il mese di novembre, all'esame dell'Assemblea per la sua approvazione.

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

ART. 22

Libri sociali

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori previsti dall'articolo 15 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

libro degli associati;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato.

ART. 23

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore, previo parere dell'ufficio competente del RUNTS, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART 24

Clausola Finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa vigente in materia.

Firmato: Maria Rachele Vigani - Domenico Russo Notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 235 del 30 dicembre 2010.

Lanuvio, 30 marzo 2026

Firmato digitalmente: Domenico Russo